# BANDO

**PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA COVID-19 DESTINATO ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE RICADENTI NEL CRATERE SISMICO 2009**

1. **OGGETTO E FINALITA’**

In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di commercio dell’Aquila istituisce un contributo a fondo perduto, per sostenere l’acquisto da parte delle piccole e micro imprese della provincia dell’Aquila, di dispositivi di protezione individuale come sotto specificati, necessari allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Il presente bando s’inserisce nell’ambito delle iniziative promozionali adottate dal sistema camerale nazionale, avente l’obiettivo di fornire un primo aiuto ai soggetti imprenditoriali. La somma di denaro potrà contribuire infatti ad avviare la fase di ripresa delle attività economiche contemperandole con la tutela della salute dei lavoratori.

# BENEFICIARI

Sono ammesse ai finanziamenti previsti dal presente bando le micro e piccole imprese come di seguito specificate, che presenteranno la domanda allegata al presente bando.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono:

* Avere sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni ricadenti nel cratere sismico 2009;
* Essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente;
* Risultare attive e operative al 1 febbraio 2020, salve le chiusure imposte con i provvedimenti adottati dal Governo;
* Rientrare nella definizione di microimprese e piccole imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea;
* Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
* Aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare) tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19; ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
* Avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
* Non essere sottoposte a procedure concorsuali, né essere in liquidazione volontaria, stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Si considera “regolare” la posizione del soggetto che:

1. ha versato l’ultimo diritto annuale dovuto;
2. non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti per omessi o incompleti versamenti (eventuali ruoli o atti di accertamento già emessi devono pertanto risultare pagati o, in alternativa, deve essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta richiesta con relativa ammissione al beneficio della rottamazione, effettuata presso l’agente di riscossione);
3. presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

Si considera “sanabile” la posizione del soggetto che:

1. ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto;
2. effettua il ravvedimento operoso a seguito della richiesta di regolarizzazione di cui al comma successivo e nei termini ivi stabiliti.

# Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo.

**Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012**, **non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell’erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio dell’Aquila.**

1. **INTERVENTI ED ATTIVITA’ AMMISSIBILI**

Sono rimborsabili le spese effettuate per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali per il contenimento e il contrasto del COVID 2019, nonché la sanificazione degli ambienti di lavoro.

I dispositivi citati devono essere a norma di legge e sono finalizzati alla protezione personale e dei dipendenti dell’impresa, adatti e compatibili rispetto alla tipologia di attività imprenditoriale esercitata.

# RISORSE FINANZIARIE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DIVIETO DI CUMULO

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari ad € 150.000,00.

I contributi riconosciuti alle imprese ai sensi del presente bando sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*”, applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento l’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare € 200.000,00.

Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria si applica il Regolamento UE n. 316/2019 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo – soglia massima € 20.000,00.

Alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE n. 717/2014 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ora 107 e 108) agli aiuti “de minimis” nel settore pesca e acquacoltura – soglia massima € 30.000,00.

Il triennio di riferimento per la verifica del non superamento della soglia di aiuti “*de minimis*” percepiti va calcolato a ritroso, a partire dall’ultimo aiuto concesso, considerando l’esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

Ai fini dell’applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di “impresa unica”, così come definita dai Regolamenti n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 sopra citati.

Qualora la concessione di nuovi aiuti “*de minimis*” comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, il contributo non potrà essere concesso in misura ridotta fino a concorrenza del massimale residuo del beneficiario.

# L’aiuto concesso non è cumulabile con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, fatto salvo il credito di imposta previsto dall’art 64 del D.L. 18/20200 e dall’art. 30 del D.L. 23/2020 per la parte residua non coperta dal presente contributo.

1. **FORMA ED INTENSITA’ DELL’AIUTOFINANZIARIO**

L’aiuto finanziario, nei limiti delle intensità previste dal presente bando, è concesso nella forma di contributi a fondo perduto, nominativo e non trasferibile.

Per quanto descritto al punto 4, spese ammissibili, sono previsti contributi fino ad un massimo di € 2.000, 00 e comunque in misura non superiore al 50% delle spese sostenute, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo sarà erogato all’impresa in un’unica soluzione.

L’importo di ciascun contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/73.

# SPESE AMMISSIBILI

Nel rispetto delle indicazioni e dei limiti indicati, sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse alle iniziative di cui all’art. 3, sostenute dai beneficiari esclusivamente dal 1 febbraio 2020.

Le spese relative all’acquisizione di beni sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

# TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate a beneficiare dei contributi previsti dal presente bando devono presentare apposita domanda secondo la modulistica predisposta disponibile sul sito web della Camera di Commercio [www.cciaa-aq.it.](http://www.pe.camcom.it/)

La modulistica è composta da un modulo di richiesta del contributo (All. A) e da una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) relativa al “*de minimis*” (all. B Reg. 1407/2013 o all. C Reg. 16/2019 o all. D Reg. 717/2014).

Al “Modulo di richiesta del contributo” (All. A) dovranno essere **obbligatoriamente** allegati:

1. le fatture quietanzate degli acquisiti di DPI effettuati, unitamente alla dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR28.12.2000 n. 445, che la documentazione è conforme all’originale;
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, qualora i suindicati documenti non siano sottoscritti con firma digitale.

Le domande dovranno pervenire, esclusivamente tramite PEC, a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito camerale **(24.04.2020**)entro e non oltre il **08.06.2020**, al seguente indirizzo: cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it

L’imposta di bollo per la presentazione dell’istanza potrà essere assolta attraverso l’applicazione della marca sull’istanza o attraverso il modello F23 (da allegare poi alla domanda), disponibile all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f23/modello+f23 (salvo i casi di esenzione).

Per la trasmissione delle domande di cui all’allegato “A”, l’oggetto del messaggio dovrà riportare la seguente dicitura: BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA COVID 19 – CRATERE SISMICO 2009.

**La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.**

# CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Non sono ammissibili le domande:

1. trasmesse con modalità differenti e/o oltre il termine previsto dall’ articolo 7;
2. presentate da Soggetti per i quali si sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2;
3. per interventi diversi da quelli previsi all’articolo 3;
4. non in regola con il pagamento del Diritto Annuale.

# ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’istruttoria delle domande è effettuata dall'Ufficio Servizi Promozionali della Camera di Commercio dell'Aquila in base all’ordine cronologico di ricevimento.

L’istruttoria è effettuata fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e riguarda:

* la completezza della documentazione;
* la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e delle spese effettuate come indicati agli artt. 2, 3 e 4 del presente bando.

Qualora emerga la necessità di ottenere informazioni integrative al fine di valutare l’ammissibilità della domanda, la Camera di Commercio dell'Aquila provvederà a richiederle all’impresa con la precisazione che la mancata presentazione entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l’automatica decadenza della domanda.

La Camera di Commercio dell'Aquila procede d’ufficio a controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.

# CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La Camera di Commercio dell'Aquila all’esito della fase istruttoria di cui al punto 9 adotta il relativo atto di concessione del contributo e di liquidazione dello stesso.

Le iniziative ammesse a contributo sono finanziate nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l’ordine cronologico di ricevimento.

La liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d’ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il contributo è concesso in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti “*de minimis*” e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

# OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, pena la decadenza del contributo, sono obbligati a:

* conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa relativo all’investimento oggetto di contributo;
* non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altri contributi ottenibili per le medesime spese fatto salvo il credito di imposta previsto dall’art 64 del D.L. 18/20200 e dall’art. 30 del D.L. 23/2020 per la parte residua non coperta dal presente contributo. previsto.

# REVOCA DEL CONTRIBUTO

L’eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

* mancanza di uno dei casi di ammissibilità di cui al precedente art. 9;
* il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo;
* impossibilità di effettuare i controlli, di cui all’art. 10, per cause imputabili al beneficiario;
* rinuncia da parte del beneficiario.

# TRATTAMENTO DEI DATI

La Camera di Commercio dell’Aquila, in qualità di titolare (con sede in L’Aquila Corso Vittorio Emanuele, 86 67100 IT; Email: PEC cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it; Centralino: + 39 0862 6671), tratterà – secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e le altre disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) - i dati personali conferiti con il presente modulo, anche con modalità informatiche e telematiche, per le finalità istituzionali previste dalla disciplina che regola i compiti e lo svolgimento delle attività degli uffici e servizi della Camera di Commercio dell’Aquila o, comunque, connessi all’esercizio di tali attività, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati conferiti – per i quali il consenso non è richiesto ex art. 6 del cit. RGPD – saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione della procedura e saranno conservati per 5 (cinque anni) dal deposito della domanda.

I dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata attivazione della procedura.

Agli interessati sono garantiti i diritti stabiliti dal citato Regolamento, tra i quali, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge.

L’apposita istanza per l’esercizio dei diritti è presentata al titolare contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso la Camera di Commercio dell’Aquila (http://www.cciaa- aq.it/index.php?id\_sezione=605).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste [(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)](http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Giovani tel. 0862/667217 – e-mail: paolo.giovani@aq.camcom.it

# TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell’Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.